2024/1342

22.5.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1342 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2024

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di deltametrina, metalaxil, tiabendazolo e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze deltametrina, metalaxil, tiabendazolo e triflossistrobina sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Nell'ambito della valutazione di tali LMR in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (²), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all'Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori e le lacune nei dati sono state indicate nell'allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale le informazioni mancanti dovevano essere presentate all'Autorità per convalidare gli LMR proposti.
- (3) Per la deltametrina tali informazioni relative al metodo di applicazione e alle sperimentazioni sui residui sono state fornite a conferma degli LMR vigenti per «frutta a guscio», meloni, cocomeri/angurie, altre cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli cinesi/pe-tsai, riso e frumento. L'Autorità ha concluso che i dati forniti erano sufficienti per colmare la lacuna individuata nei dati. Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) Le informazioni fornite sulle sperimentazioni sui residui che analizzano contemporaneamente le definizioni del residuo ai fini dell'applicazione e della valutazione del rischio non sono state sufficienti per confermare gli LMR vigenti della deltametrina per cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, «altra piccola frutta e bacche», bietole, sedano rapa, barbaforte/rafano/cren, topinambur, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, «altri ortaggi a radice e tubero», «ortaggi a bulbo», melanzane, cavoli ricci, cavoli rapa, porri, olive da olio, «infusioni di erbe da radici» e radici di cicoria. L'Autorità ha tuttavia potuto concludere che gli attuali LMR sono sicuri per i consumatori applicando un fattore di conversione ai risultati delle sperimentazioni sui residui ottenuti conformemente alla definizione del residuo ai fini dell'applicazione, ricalcolandoli in base alla definizione del residuo ai fini della valutazione del rischio. Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.

^{(2) «}Reasoned opinion on the Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for deltamethrin in tomatoes and okra/lady's fingers». EFSA Journal 2022;20(3):7107.

TT GU L del 22.5.2024

(5) Gli attuali LMR per mele, olive da tavola, carote, zucche, «cavoli a infiorescenza», «legumi», «cereali (eccetto riso e frumento)», spezie da radici e rizomi, uve, fragole, «cucurbitacee con buccia commestibile», dolcetta/valerianella/gallinella, crescione, barbarea, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf, foglie di vite, crescione acquatico, cerfoglio, funghi coltivati, lenticchie, piselli, lupini/semi di lupini, tè e «prodotti di origine animale, compresi latte e uova» si basano sui limiti massimi di residui (CXL) del Codex, che sono stati inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 della Commissione (³). Nonostante una discrepanza tra le definizioni dei residui dell'Unione e quelle del Codex, l'Autorità ha concluso che gli attuali LMR sono sicuri per i consumatori. Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

- (6) Per quanto riguarda «agrumi», kiwi, scarola/indivia a foglie larghe, foglie di spinaci e simili, carciofi, fagioli, semi oleaginosi, (spezie da) frutta, spezie da boccioli e spezie da pistilli di fiori, l'Autorità ha concluso che la lacuna precedentemente individuata nei dati non è stata colmata e che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare la possibilità di sostituire tali LMR con LMR alternativi, disponibili per gli «agrumi», o con il limite di determinazione («LD») specifico per prodotto. Era disponibile un LMR più basso per gli «agrumi» sulla base di BPA (alternative) e, al fine di fissare gli LMR al livello ragionevole più basso, è opportuno fissare nuovi LMR più bassi per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Poiché per gli altri prodotti elencati non erano disponibili BPA alternative, è opportuno fissare i livelli all'LD specifico per prodotto.
- (7) Le informazioni supplementari fornite sulle sperimentazioni sui residui sono state combinate con i dati esistenti, consentendo all'Autorità di determinare LMR più bassi per «frutti di piante arbustive», «erbe fresche e fiori commestibili (eccetto il cerfoglio)», «infusioni di erbe da fiori», «infusioni di erbe da foglie ed erbe», peperoni e cavoli cappucci, e un LMR più elevato per le prugne. L'Autorità ha concluso che i nuovi LMR sono sicuri per i consumatori. È pertanto opportuno inserire nuovi LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) L'Autorità ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR vigenti per pere, patate e lattughe e ha concluso che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare la possibilità di sostituire tali LMR con LMR alternativi più bassi, disponibili per pere e lattughe, oppure di sostituirli con l'LD specifico per prodotto. Vista l'esistenza di una BPA alternativa che determina un LMR più basso per pere e lattughe, ma non per le patate, è opportuno fissare nuovi LMR più bassi solo per pere e lattughe e abbassare l'LMR all'LD specifico per prodotto per le patate. Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 le note a piè di pagina indicanti la mancanza di informazioni relative a tali prodotti.
- (9) In conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005 l'Autorità ha ricevuto diverse domande di modifica degli LMR vigenti per la deltametrina nei pomodori e gombi, nel carrube/pane di san Giovanni (*) e nel mais/granturco (*). Per quanto riguarda pomodori e gombi, l'Autorità ha raccomandato di aumentare i relativi LMR. È pertanto opportuno fissare gli LMR per pomodori e gombi al livello indicato dall'Autorità. Per il carrube/pane di san Giovanni, l'Autorità, dopo aver inizialmente evidenziato, in relazione all'LMR proposto, motivi di preoccupazione legati all'assunzione a lungo termine da parte dei consumatori, nella successiva valutazione dei dati di conferma ha concluso che il valore proposto era sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno fissare tale LMR al livello proposto. Per quanto riguarda il mais/granturco, l'Autorità ha concluso che i dati forniti erano sufficienti per determinare un nuovo LMR, ma che tale livello era inferiore al livello vigente, basato su un CXL, che è sicuro per i consumatori. L'LMR vigente dovrebbe pertanto essere mantenuto.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GU L 140 del 6.6.2018, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/832/oj).

^{(4) «}Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in carobs/Saint John's breads». EFSA Journal 2020;18(10):6271.

^{(°) «}Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for deltamethrin in maize/corn». EFSA Journal 2022;20(7):7446.

GU L del 22.5.2024

(10) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'impiego della deltametrina su manghi e papaie. Il richiedente ha sostenuto che gli usi autorizzati della deltametrina su tali colture in Brasile determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. L'Autorità ha esaminato la domanda e ha concluso che i dati presentati erano sufficienti per fissare nuovi LMR (più elevati) che sono stati considerati sicuri per i consumatori (°). Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per manghi e papaie nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.

- (11) Per il metalaxil i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno raccomandato di modificare la definizione del residuo per il monitoraggio dei prodotti di origine animale in «somma di metalaxil (somma di enantiomeri) e metaboliti (liberi + coniugati) M3 (N-(2,6-dimetilfenil)-N-(idrossiacetil)alaninato di metile e M8 (N-[2-(idrossimetil)-6-metilfenil]-N-(metossiacetil)alaninato di metile (somma di enantiomeri), espressa come metalaxil». La Commissione ritiene appropriata tale nuova definizione del residuo.
- (12) Per colmare le lacune nei dati individuate dall'Autorità nel quadro del riesame degli LMR per il metalaxil a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, il richiedente ha fornito nuovi dati relativi ai metodi di analisi e alle sperimentazioni sui residui. Per quanto riguarda semi di cacao e luppolo, l'Autorità ha concluso (7) che i dati forniti erano sufficienti per colmare la lacuna individuata e che le sperimentazioni supplementari sui residui per i semi di cacao determinano un nuovo LMR (più basso) sicuro per i consumatori. L'Autorità ha concluso che il nuovo LMR è sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno mantenere l'LMR vigente per il luppolo e includere nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 il nuovo LMR (più basso) per i semi di cacao. Per quanto riguarda limoni, limette/lime, mandarini, mele, pere, uve, cipolle, peperoni, meloni, cocomeri/angurie, carciofi, semi di soia e «prodotti di origine animale», l'Autorità ha concluso che la lacuna precedentemente individuata nei dati non è stata colmata e che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare la possibilità di sostituire tali LMR con LMR alternativi, ove disponibili, o con l'LD specifico per prodotto. Vista l'esistenza, per limette/lime, mandarini, cipolle, peperoni, meloni, cocomeri/angurie e carciofi, di una BPA alternativa che determina LMR più bassi, è opportuno fissare nuovi LMR più bassi. Per quanto riguarda «erbe fresche e fiori commestibili», è stato possibile estrapolare i dati in ambienti chiusi dalle varietà di lattuga a foglia aperta ed è opportuno mantenere i relativi LMR. Data la mancanza di BPA alternative per limoni, mele, pere e semi di soia, è opportuno ridurre tali LMR all'LD specifico per prodotto. Per i «prodotti di origine animale» l'Autorità ha riesaminato gli LMR vigenti sulla base di calcoli aggiornati dell'assunzione dietetica e ha proposto nuovi LMR (più bassi) per rene e frattaglie commestibili di suini, ovini e caprini e LMR più elevati per fegato, rene e frattaglie commestibili di bovini ed equidi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per i «prodotti di origine animale» nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 le rispettive note a piè di pagina indicanti la mancanza di informazioni relative a tali prodotti.
- (13) A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda relativa all'impiego del metalaxil-M in frutti di palma e pepe (nero, verde e bianco). Il richiedente sosteneva che gli usi autorizzati del metalaxil-M nei frutti di palma in Colombia e nel pepe in Vietnam determinano residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. L'Autorità ha valutato la domanda e ha concluso che i dati presentati erano sufficienti per fissare nuovi LMR sicuri per i consumatori (⁸). Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per quanto riguarda frutti di palma e pepe nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità.

^{% «}Reasoned opinion on the setting of import tolerances for deltamethrin in mangoes and papayas». EFSA Journal 2022;20(3):7198.

^{(7) «}Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for metalaxyl-M». EFSA Journal 2021;19(12):6996.

^{(8) «}Reasoned opinion on the setting of import tolerances for metalaxyl-M in oil palms fruits and peppercorn». EFSA Journal 2023;21(5):8008.

TT GU L del 22.5.2024

(14) Il 13 dicembre 2022 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi CXL per il metalaxil (9). In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto. L'Autorità ha valutato i rischi per i consumatori e ha redatto una relazione scientifica (11). Nei casi in cui l'Autorità aveva individuato un potenziale rischio per la salute dei consumatori, l'Unione ha formulato riserve (12) (13) al comitato Codex sui residui di antiparassitari riguardo ai CXL proposti. È il caso del metalaxil nelle mele, nelle pere e nei cavoli cappucci. I CXL per i quali l'Unione non ha formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari, dato che l'Autorità non ha individuato rischi per i consumatori nell'Unione, possono pertanto essere considerati sicuri. È il caso dei CXL per il metalaxil nelle uve, nelle cipolle, nelle patate e nel pepe. Tali CXL dovrebbero pertanto essere inclusi nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(15) Per il tiabendazolo sono state fornite informazioni riguardanti la potenziale esposizione dei consumatori al metabolita benzimidazolo, le sperimentazioni sui residui e la stabilità all'immagazzinamento al fine di confermare gli LMR vigenti per mele, avocado e patate. L'Autorità ha concluso (14) che i dati forniti erano sufficienti per colmare la lacuna individuata e ha determinato un nuovo LMR (più basso) sulla base di sperimentazioni supplementari sui residui presentate per l'avocado. L'Autorità ha concluso che il nuovo LMR è sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti per mele e patate ed è opportuno includere nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 il nuovo LMR per l'avocado. Per quanto riguarda l'LMR vigente per le papaie, l'Autorità ha individuato un potenziale motivo di preoccupazione legato all'assunzione a breve termine da parte dei consumatori. Per le papaie è pertanto opportuno abbassare l'LMR vigente all'LD specifico per prodotto. Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 le rispettive note a piè di pagina indicanti la mancanza di informazioni relative a tali prodotti.

(16) Per la triflossistrobina i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno raccomandato di modificare la definizione del residuo per il monitoraggio dei prodotti di origine animale in «somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113), espressa come triflossistrobina (F)». La Commissione ritiene appropriata tale nuova definizione del residuo.

^(*) Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius. Appendice III. Quarantacinquesima sessione, in modalità virtuale, 21-25 novembre, 12-13 e 19 dicembre 2022 e 6 febbraio 2023. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings% 252FCX-701-45%252FFinal%252520Report%252520CAC45%252FCompiled%2BREP22_CAC.pdf.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

^{(11) «}Scientific support for preparing an EU position for the 53rd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)». EFSA Journal 2022;20(9):7521.

⁽¹²) Commenti dell'Unione europea sul Codex CX/PR 22/53/5: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/? lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FCRDs%252Fpr53_crd13revx.pdf.

^{(13) «}Report of the 53rd session of the Codex Committee on Pesticide Residues» REP22/PR53: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP22_PR53e.pdf.

^{(14) «}Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for thiabendazole». EFSA Journal 2022;20(8):7539.

- (17) Alcune delle lacune nei dati individuate dall'Autorità nel quadro del riesame degli LMR per la triflossistrobina a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 sono state colmate nel regolamento (UE) 2018/832 per quanto riguarda i metodi di analisi e la disponibilità commerciale del metabolita CGA321113. Per colmare le restanti lacune nei dati individuate dall'Autorità, il richiedente ha fornito nuovi dati relativi alle sperimentazioni sui residui per quanto riguarda «erbe fresche e fiori commestibili», fagioli con baccello e avena. L'Autorità ha concluso (15) che i dati forniti erano sufficienti per colmare la lacuna individuata nei dati e che le sperimentazioni supplementari sui residui avevano determinato nuovi LMR sicuri per i consumatori. È pertanto opportuno inserire tali nuovi LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda frutti della passione/maracuja, cetrioli, cetriolini e cavoli cinesi/pe-tsai, l'Autorità ha concluso che la lacuna nei dati precedentemente individuata non è stata colmata e che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare di mantenere gli LMR vigenti con i CXL vigenti, disponibili per cetrioli e cetriolini, o di sostituire tali LMR con l'LD specifico per prodotto. Vista l'esistenza, per cetrioli e cetriolini, di una BPA alternativa che determina lo stesso LMR sicuro per i consumatori, è opportuno mantenere tali LMR, mentre, vista l'assenza di BPA alternative per frutti della passione/ maracuja e cavoli cinesi/pe-tsai, è opportuno ridurre tali LMR all'LD specifico per prodotto. Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere dall'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 le rispettive note a piè di pagina indicanti la mancanza di informazioni relative a tali prodotti.
- (18) Insieme ai dati di conferma il richiedente ha inoltre presentato diverse domande di modifica degli LMR vigenti per la triflossistrobina in varie colture a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005. L'Autorità ha valutato le domande e ha concluso che i dati presentati erano sufficienti per fissare nuovi LMR per peperoni, cavoli ricci, radici di cicoria e miele sicuri per i consumatori (¹6). Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall'Autorità. Nel valutare i dati presentati sulla scarola/indivia a foglie larghe, l'Autorità ha individuato un rischio per i consumatori legato all'LMR (più elevato) proposto, mentre ha confermato che l'attuale LMR è sicuro per i consumatori. È pertanto opportuno mantenere tale LMR al livello vigente. Per quanto riguarda la cicoria Witloof/cicoria belga, l'Autorità ha concluso che i dati forniti non erano sufficienti per determinare un nuovo LMR. È pertanto opportuno mantenere tale LMR al livello vigente, vale a dire all'LD specifico per prodotto.
- (19) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi per tutti i prodotti.
- (20) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (22) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.
- (23) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (24) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

^{(15) «}Reasoned opinion on the modification of existing maximum residue levels in various crops and evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for trifloxystrobin». EFSA Journal 2022;20(1):7048.

^{(16) «}Modification of the existing maximum residue level for trifloxystrobin in honey». EFSA Journal 2023;21(8):8189.

TT GU L del 22.5.2024

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima dell'11 giugno 2024, fatta eccezione per gli LMR di deltametrina su pere, patate e lattughe e di tiabendazolo sulle papaie.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2024

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

6/21

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (º)	Deltametrina (cis-deltametrina) (F)	Metalaxil e metalaxil-M (metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil- M (somma degli isomeri)) (R)	Tiabendazolo (R)	Triflossistrobina (R) (F)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				
0110000	Agrumi	0,02		7	0,5
0110010	Pompelmi		0,7		
0110020	Arance dolci		0,7		
0110030	Limoni		0,01 (*)		
0110040	Limette/lime		0,4		
0110050	Mandarini		0,4		
0110990	Altri (2)		0,01 (*)		
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)	0,02
0120010	Mandorle dolci				
0120020	Noci del Brasile				
0120030	Noci di anacardi				
0120040	Castagne e marroni				
0120050	Noci di cocco				
0120060	Nocciole				

_	
$\frac{1}{2}$	
\subset	
Г	
del	
22.	
Ċ	
07	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0120070	Noci del Queensland				
0120080	Noci di pecàn				
0120090	Pinoli				
0120100	Pistacchi				
0120110	Noci comuni				
0120990	Altri (2)				
0130000	Pomacee		0,01 (*)		0,7
0130010	Mele	0,2		4	
0130020	Pere	0,09		4	
0130030	Cotogne	0,1		3	
0130040	Nespole	0,1		3	
0130050	Nespole del Giappone	0,1		3	
0130990	Altri (2)	0,1		0,01 (*)	
0140000	Drupacee		0,01 (*)	0,01 (*)	3
0140010	Albicocche	0,15			
0140020	Ciliege (dolci)	0,1			
0140030	Pesche	0,15			
0140040	Prugne	0,1			
0140990	Altri (2)	0,01 (*)			
0150000	Bacche e piccola frutta			0,01 (*)	
0151000	a) Uve	0,2	1,5		3
0151010	Uve da tavola				
0151020	Uve da vino				
0152000	b) Fragole	0,2	0,6		1
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,08	0,02 (*)		3
0153010	More di rovo				
0153020	More selvatiche				
0153030	Lamponi (rossi e gialli)				
0153990	Altri (2)				

GU	
L	
del	
22.5.2	
2024	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile		0,01 (*)		
0163010	Avocado	0,01 (*)		15	0,01 (*)
0163020	Banane	0,01 (*)		6	0,05
0163030	Manghi	0,05		5	0,01 (*)
0163040	Papaie	0,1		0,01 (*)	0,6
0163050	Melograni	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163080	Ananas	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163100	Durian	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0163990	Altri (2)	0,01 (*)		0,01 (*)	0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	Ortaggi a radice e tubero				
0211000	a) Patate	0,01 (*)	0,02	0,04	0,02
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca			0,01 (*)	
0212020	Patate dolci			3	
0212030	Ignami			0,01 (*)	
0212040	Maranta/arrow root			0,01 (*)	
0212990	Altri (2)			0,01 (*)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	0,02		0,01 (*)	
0213010	Bietole		0,02 (*)		0,02
0213020	Carote		0,1		0,1
0213030	Sedano rapa		0,01 (*)		0,03
0213040	Barbaforte/rafano/cren		0,1		0,08
0213050	Topinambur		0,01 (*)		0,01 (*)
0213060	Pastinaca		0,1		0,04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo		0,01 (*)		0,08
0213080	Ravanelli		0,06		0,08
0213090	Salsefrica		0,02 (*)		0,04
0213100	Rutabaga		0,01 (*)		0,04
0213110	Rape		0,01 (*)		0,04
0213990	Altri (2)		0,01 (*)		0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo			0,01 (*)	
0220010	Aglio	0,06	0,02 (*)		0,01 (*)
0220020	Cipolle	0,06	0,03		0,01 (*)
0220030	Scalogni	0,06	0,02 (*)		0,01 (*)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,3	0,3		0,1
0220990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0230000	Ortaggi a frutto			0,01 (*)	
0231000	a) Solanacee e malvacee				
0231010	Pomodori	0,1	0,3		0,7
0231020	Peperoni	0,15	0,4		0,9
0231030	Melanzane	0,4	0,01 (*)		0,7
0231040	Gombi	0,15	0,01 (*)		0,01 (*)
0231990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2			0,3
0232010	Cetrioli		0,5		
0232020	Cetriolini		0,01 (*)		
0232030	Zucchine		0,01 (*)		
0232990	Altri (2)		0,01 (*)		
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile				0,3
0233010	Meloni	0,01 (*)	0,15		
0233020	Zucche	0,2	0,01 (*)		
0233030	Cocomeri/angurie	0,01 (*)	0,15		
0233990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0234000	d) Mais dolce	0,02	0,05 (*)		0,01 (*)
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)			0,01 (*)	
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	0,1	0,2		
0241010	Cavoli broccoli				0,6
0241020	Cavolfiori				0,5
0241990	Altri (2)				0,5
0242000	b) Cavoli a testa	0,01 (*)			
0242010	Cavoletti di Bruxelles		0,15		0,6
0242020	Cavoli cappucci		0,06		0,5
0242990	Altri (2)		0,01 (*)		0,01 (*)
0243000	c) Cavoli a foglia				
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0,2	0,02 (*)		0,01 (*)
0243020	Cavoli ricci	0,15	0,3		2
0243990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0244000	d) Cavoli rapa	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili				
0251000	a) Lattughe e insalate		3	0,01 (*)	15
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	2			
0251020	Lattughe	0,4			
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,01 (*)			
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	2			
0251050	Barbarea	2			
0251060	Rucola	2			
0251070	Senape juncea	2			
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	2			
0251990	Altri (2)	0,01 (*)			
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 (*)	1,5	0,01 (*)	
0252010	Spinaci				20

口

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0252020	Portulaca/porcellana				15
0252030	Bietole da foglia e da costa				0,01 (*)
0252990	Altri (2)				0,01 (*)
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) Crescione acquatico	2	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 (*)	0,4	0,15	0,01 (*)
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili		3	0,02 (*)	30
0256010	Cerfoglio	2			
0256020	Erba cipollina	1,5			
0256030	Foglie di sedano	1,5			
0256040	Prezzemolo	1,5			
0256050	Salvia	1,5			
0256060	Rosmarino	1,5			
0256070	Timo	1,5			
0256080	Basilico e fiori commestibili	1,5			
0256090	Foglie di alloro/lauro	1,5			
0256100	Dragoncello	1,5			
0256990	Altri (2)	1,5			
0260000	Legumi	0,2		0,01 (*)	
0260010	Fagioli (con baccello)		0,02 (*)		0,8
0260020	Fagioli (senza baccello)		0,02 (*)		0,09
0260030	Piselli (con baccello)		0,02 (*)		1,5
0260040	Piselli (senza baccello)		0,02 (*)		0,09
0260050	Lenticchie		0,01 (*)		0,01 (*)
0260990	Altri (2)		0,01 (*)		0,01 (*)
0270000	Ortaggi a stelo			0,01 (*)	
0270010	Asparagi	0,01 (*)	0,02 (*)		0,05
0270020	Cardi	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0270030	Sedani	0,3	0,01 (*)		1

GU
L
del
22.5.2024

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,3	0,01 (*)		0,01 (*)
0270050	Carciofi	0,01 (*)	0,02 (*)		0,3
0270060	Porri	0,3	0,03		0,7
0270070	Rabarbaro	0,3	0,01 (*)		0,01 (*)
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0270990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0280000	Funghi, muschi e licheni		0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	0,05			
0280020	Funghi selvatici	0,01 (*)			
0280990	Muschi e licheni	0,01 (*)			
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI SECCHI			0,01 (*)	0,2
0300010	Fagioli	0,01 (*)	0,02 (*)		
0300020	Lenticchie	1	0,01 (*)		
0300030	Piselli	1	0,02 (*)		
0300040	Lupini/semi di lupini	1	0,02 (*)		
0300990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI			0,02 (*)	
0401000	Semi oleaginosi				
0401010	Semi di lino	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)	0,01 (*)		0,02
0401030	Semi di papavero	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0401050	Semi di girasole	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0401060	Semi di colza	0,2	0,02 (*)		0,01 (*)
0401070	Semi di soia	0,01 (*)	0,01 (*)		0,05
0401080	Semi di senape	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0401090	Semi di cotone	0,01 (*)	0,01 (*)		0,4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0401130	Semi di camelina/dorella	0,01 (*)	0,02 (*)		0,01 (*)
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0401990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0402000	Frutti oleaginosi				
0402010	Olive da olio	0,6	0,01 (*)		0,3
0402020	Semi di palma	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0402030	Frutti di palma	0,01 (*)	0,015		0,01 (*)
0402040	Capoc	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0402990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0500000	CEREALI			0,01 (*)	
0500010	Orzo	2	0,01 (*)		0,5
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	2	0,01 (*)		0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	2	0,02 (*)		0,02
0500040	Miglio	2	0,01 (*)		0,01 (*)
0500050	Avena	2	0,01 (*)		0,3
0500060	Riso	1	0,01 (*)		5
0500070	Segale	2	0,01 (*)		0,3
0500080	Sorgo	2	0,01 (*)		0,01 (*)
0500090	Frumento	1	0,01 (*)		0,3
0500990	Altri (2)	0,01 (*)	0,01 (*)		0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE			0,05 (*)	0,05 (*)
0610000	Tè	5	0,05 (*)		
0620000	Chicchi di caffè	0,1 (*)	0,05 (*)		
0630000	Infusioni di erbe da		0,05 (*)		
0631000	a) Fiori	9			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0631010	Camomilla				
0631020	Ibisco/rosella				
0631030	Rosa				
0631040	Gelsomino				
0631050	Tiglio				
0631990	Altri (2)				
0632000	b) Foglie ed erbe	9			
0632010	Fragola				
0632020	Rooibos				
0632030	Mate				
0632990	Altri (2)				
0633000	c) Radici	0,3			
0633010	Valeriana				
0633020	Ginseng				
0633990	Altri (2)				
0639000	d) Altre parti della pianta	0,05 (*)			
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)	0,05		
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,7	0,05 (*)		
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)	15	0,05 (*)	40
0800000	SPEZIE				
0810000	Semi	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde				
0810020	Grano nero/cumino nero				
0810030	Sedano				
0810040	Coriandolo				
0810050	Cumino				
0810060	Aneto				
0810070	Finocchio				
0810080	Fieno greco				

口

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0810090	Noce moscata				
0810990	Altri (2)				
0820000	Frutta	0,05 (*)		0,05 (*)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		0,05 (*)		
0820020	Pepe di Sichuan		0,05 (*)		
0820030	Carvi		0,05 (*)		
0820040	Cardamomo		0,05 (*)		
0820050	Bacche di ginepro		0,05 (*)		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		2		
0820070	Vaniglia		0,05 (*)		
0820080	Tamarindo		0,05 (*)		
0820990	Altri (2)		0,05 (*)		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella				
0830990	Altri (2)				
0840000	Spezie da radici e rizomi				
0840010	Liquirizia	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero (10)				
0840030	Curcuma	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)				
0840990	Altri (2)	0,5	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da boccioli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano				
0850020	Capperi				
0850990	Altri (2)				
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano				
0860990	Altri (2)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis				
0870990	Altri (2)				
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		0,01 (*)	0,01 (*)	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,01 (*)			0,02
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)			0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,04			0,02
0900990	Altri (2)	0,01 (*)			0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI				
1010000	Prodotti ottenuti da				
1011000	a) Suini			0,01 (*)	0,04
1011010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		
1011020	Grasso	0,5	0,01 (*)		
1011030	Fegato	0,03 (*)	0,05 (*)		
1011040	Rene	0,03 (*)	0,15		
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,15		?
1011990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)		
1012000	b) Bovini			0,1	
1012010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		0,04
1012020	Grasso	0,5	0,01 (*)		0,06
1012030	Fegato	0,03 (*)	0,06		0,07
1012040	Rene	0,03 (*)	0,4		0,04
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,5	0,4		0,07
1012990	Altri (2)	0,02 (*)	0,01 (*)		0,02 (*)
1013000	c) Ovini			0,01 (*)	
1013010	Muscolo	0,03	0,01 (*)		0,04
1013020	Grasso	0,5	0,01 (*)		0,06
1013030	Fegato	0,03 (*)	0,05 (*)		0,07
1013040	Rene	0,03 (*)	0,15		0,04

1017050 1017990 1020000 L 1020010 1020020 1020030	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) Altri (2) Latte Bovini Ovini Caprini	0,5 0,02 (*) 0,05	0,15 0,01 (*) 0,01 (*)		0,07 0,02 (*) 0,02 (*)
1020000 L 1020010 1020020	Latte Bovini Ovini		```		
1020010 1020020	Bovini Ovini	0,05	0,01 (*)		0,02 (*)
1020020	Ovini				
				0,1	
1020030	Caprini			0,01 (*)	
				0,1	
1020040	Equini			0,01 (*)	
1020990	Altri (2)			0,01 (*)	
1030000 U	Uova di volatili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,04
1030010	Galline				
1030020	Anatre				
1030030	Oche				
1030040	Quaglie				
1030990	Altri (2)				
1040000 M	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,07
1050000 A	Anfibi e rettili	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1060000 A	Animali invertebrati terrestri	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
1070000 A	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,02 (*)	0,01 (*)	0,01 (*)	0,02 (*)
	RODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRO- OTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)				
	RODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODU- IONE DI MANGIMI (8)				
1300000 PR	RODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)				

Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

Deltametrina (cis-deltametrina) (F)

(F) Liposolubile

Metalaxil e metalaxil-M [metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri)] ®

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Metalaxil — codice 100000 eccetto 1040000: somma di metalaxil (somma di enantiomeri) e metaboliti (liberi + coniugati) M3 (N-(2,6-dimetilfenil)-N-(idrossiacetil)alaninato di metile e M8 (N-[2-(idrossimetil)-6-metilfenil]-N-(metossiacetil)alaninato di metile (somma di enantiomeri), espressa come metalaxil

Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I. Combinazione di antiparassitario/prodotto per la quale esiste una nota a piè di pagina. L'elenco delle note a piè di pagina è riportato di seguito.

Tiabendazolo (R)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: Tiabendazolo — codice 100000, eccetto 1020000 e 1040000: somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo, espressa come tiabendazolo Tiabendazolo — codice 1020000: somma di tiabendazolo, 5-idrossitiabendazolo e il relativo solfato coniugato, espressa come tiabendazolo

Triflossistrobina (R) (F)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice: triflossistrobina — codice 1000000 eccetto 1040000: somma di triflossistrobina e del suo metabolita (E, E)-metossiimmino- {2-[1-(3-trifluorometil-fenil)-etilidenammino-ossimetile]-fenil}-acido acetico (CGA 321113), espressa come triflossistrobina (F) (F) Liposolubile»